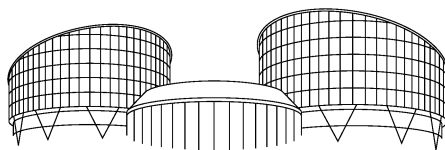


© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA TORRANO E ALTRI c. ITALIA

(Ricorso n. 9043/24 e altri 4 ricorsi – si veda l'elenco allegato)

SENTENZA

STRASBURGO

13 febbraio 2025

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Torrano c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell'uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:

Erik Wennerström, *presidente*,

Georgios A. Serghides,

Alain Chablais, *giudici*,

e da Viktoriya Maradudina, *cancelliere aggiunto di sezione f.f.*,

Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 23 gennaio 2025,

Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

1. All'origine della causa vi sono dei ricorsi presentati contro l'Italia dinanzi alla Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione») nelle diverse date indicate nella tabella allegata alla presente sentenza.

2. I ricorrenti sono stati rappresentati dall'avv. G. Pasquariello, del foro di Caserta.

3. I ricorsi sono stati comunicati al governo italiano («il Governo»).

IN FATTO

4. L'elenco dei ricorrenti e le relative precisazioni sui ricorsi sono riportati nella tabella allegata alla presente sentenza.

5. I ricorrenti lamentano la mancata esecuzione o l'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni.

IN DIRITTO

I. SULLA RIUNIONE DEI RICORSI

6. Tenuto conto della similitudine dei ricorsi, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in una sola sentenza.

II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE

7. I ricorrenti lamentano in via principale la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari interni emessi in loro favore. Essi invocano, espressamente o in sostanza, l'articolo 6 § 1 della Convenzione.

8. La Corte rammenta che l'esecuzione di una sentenza di qualsiasi organo giudiziario deve essere considerata parte integrante del «processo» ai sensi dell'articolo 6. Essa rinvia, peraltro, alla propria giurisprudenza relativa alla

mancata esecuzione o all'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni definitivi (*Hornsby c. Grecia*, 19 marzo 1997, § 40, *Recueil des arrêts et décisions* 1997-II).

9. Nelle sentenze di principio *Ventorino c. Italia*, n. 357/07, 17 maggio 2011, *De Trana c. Italia*, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, *Nicola Silvestri c. Italia*, n. 16861/02, 9 giugno 2009, e *Antonetto c. Italia*, n. 15918/89, 20 luglio 2000, la Corte ha concluso che vi è stata violazione in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della presente causa.

10. Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non vede alcun fatto o argomentazione che possano convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la ricevibilità e il merito delle doglianze in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte ritiene che, nel caso di specie, le autorità non si siano adoperate per far eseguire pienamente e a tempo debito i provvedimenti giudiziari emessi in favore dei ricorrenti.

11. Di conseguenza, tali doglianze sono ricevibili e rivelano una violazione dell'articolo 6 § 1.

III. SULLE ALTRE VIOLAZIONI DEDOTTE AI SENSI DI UNA GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA

12. I ricorrenti hanno formulato un'altra doglianza ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 relativa alla mancata esecuzione o all'esecuzione tardiva degli stessi provvedimenti giudiziari interni (si veda la tabella allegata). Constatando che queste doglianze non sono manifestamente infondate ai sensi dell'articolo 35 § 3 a) della Convenzione, e non incorrono in altri motivi di irricevibilità, la Corte le dichiara ricevibili. Dopo aver esaminato tutti gli elementi di cui dispone, essa conclude che anche questi ultimi rivelano delle violazioni della Convenzione, tenuto conto delle sue constatazioni fatte nella causa *Ventorino* (sopra citata).

IV. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

13. Tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza (*Ventorino*, *De Trana*, *Nicola Silvestri*, e *Antonetto*, sopra citate), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata.

14. Inoltre, la Corte constata che lo Stato convenuto è tuttora tenuto ad eseguire i provvedimenti giudiziari che sono ancora esecutivi.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,

1. *Decide* di unire i ricorsi;

2. *Dichiara* i ricorsi ricevibili;
3. *Dichiara* che tali ricorsi rivelano che vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, in ragione della mancata esecuzione o dell'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni;
4. *Dichiara* che lo Stato convenuto, entro tre mesi, deve garantire con mezzi adeguati l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni, ancora pendenti, indicati nella tabella allegata alla presente sentenza;
5. *Dichiara*
 - a) che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata alla presente sentenza;
 - b) che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.

Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 13 febbraio 2025, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto f.f.

Erik Wennerström
Presidente

SENTENZA TORRANO c. ITALIA E ALTRI RICORSI

ALLEGATO

Elenco di ricorsi riguardanti delle doglianze presentate sotto il profilo dell'articolo 6 § 1 della Convenzione
(mancata esecuzione o esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni)

N.	Numero e data di presentazione del ricorso	Nome del ricorrente e anno di nascita	Provvedimento giudiziario interno pertinente	Data di inizio della mancata esecuzione	Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione Ritardo nell'esecuzione	Ingiunzione delle giurisdizioni interne	Giurisprudenza	Altre doglianze ai sensi della giurisprudenza consolidata	Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente (in euro) ¹	Importo riconosciuto per le spese per ciascun ricorso (in euro) ²
1.	9043/24 21/03/2024	Lello TORRANO 1977	Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, R.G. 3994/2013, 01/07/2013	15/12/2014	in corso Più di 9 anni e 11 mesi e 27 giorni	Consorzio unico di bacino delle province di Caserta e di Napoli Retribuzione per prestazioni professionali	Ferrara e altri c. Italia, n. 70617/13, 16 dicembre 2021	Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali	6.400	250
2.	9046/24 21/03/2024	Emilio Raffaele NAPOLETANO 1960	Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, R.G. 6309/2014, 28/08/2014	11/11/2014	in corso Più di 10 anni e 1 mese e 1 giorno	Consorzio unico di bacino delle province di Caserta e di Napoli Retribuzione per prestazioni professionali	Ferrara e altri c. Italia, n. 70617/13, 16 dicembre 2021	Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali	12.500	250

¹ Più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.

² Più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.

SENTENZA TORRANO c. ITALIA E ALTRI RICORSI

N.	Numero e data di presentazione del ricorso	Nome del ricorrente e anno di nascita	Provvedimento giudiziario interno pertinente	Data di inizio della mancata esecuzione	Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione Ritardo nell'esecuzione	Ingiunzione delle giurisdizioni interne	Giurisprudenza	Altre doglianze ai sensi della giurisprudenza consolidata	Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente (in euro) ¹	Importo riconosciuto per le spese per ciascun ricorso (in euro) ²
3.	9069/24 21/03/2024	Arnaldo NOBILE 1980	Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, R.G. 1018/2013, 18/02/2013	15/12/2014	in corso Più di 9 anni e 11 mesi e 27 giorni	Consorzio unico di bacino delle province di Caserta e di Napoli Retribuzione per prestazioni professionali	Ferrara e altri c. Italia, n. 70617/13, 16 dicembre 2021	Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali	7.100	250
4.	9071/24 21/03/2024	Salvatore CANGIANO 1962	Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, R.G. 3301/2013, 09/04/2013	08/01/2015	in corso Più di 9 anni e 11 mesi e 4 giorni	Consorzio unico di bacino delle province di Caserta e di Napoli Retribuzione per prestazioni professionali	Ferrara e altri c. Italia, n. 70617/13, 16 dicembre 2021	Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali	12.500	250
5.	9072/24 21/03/2024	Giovanni SGRAVO 1966	Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, R.G. 8385/2013, 18/09/2013	18/09/2013	in corso Più di 11 anni e 2 mesi e 24 giorni	Consorzio unico di bacino delle province di Caserta e di Napoli Retribuzione per prestazioni professionali	Ferrara e altri c. Italia, n. 70617/13, 16 dicembre 2021	Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali	12.500	250